

COMUNE DI MARANELLO
PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO ORTI URBANI DEL COMUNE DI MARANELLO

Approvato con delibera consiliare nr. 61 del 27 settembre 2021

Entrato in vigore il 01 ottobre 2021

Sommario

PARTE PRIMA	1
NORME GENERALI.....	1
Art. 1 – Oggetto.....	1
Art. 2 – Criteri per l’individuazione del concessionario gestore degli orti	1
Art. 3 – Requisiti per l’assegnazione e riserva di orti sociali	1
Art. 4 – Riserva di orti sociali e di orti collettivi	1
Art. 5 – Assegnazione, rinnovo e sostituzioni temporanee	1
Art. 6 – Orti in eccedenza: assegnazioni agli under 60 e lista d’attesa.....	2
Art. 7 – Orti in eccedenza: assegnazione “doppio orto”	2
Art. 8 – Domande fuori termine	2
Art. 9 – Diritto dei familiari.....	2
Art. 10 – Norme d’uso degli orti	2
Art. 11 – Revoca	3
Art. 12 – Rinuncia	3
PARTE SECONDA	3
NORME D’USO DEGLI ORTI	3
Art. 13 – Doveri degli assegnatari	3
Art. 14 - Modalità di coltivazione e installazioni	3
Art. 15 - Orario di apertura e chiusura	4
Art. 16 - Gestione dei rifiuti	4
Art. 17 - Distanze.....	4
Art. 18 - Accesso all’orto con veicoli	4
Art. 19 - Animali	5
Art. 20 - Uso attrezzi.	5
Art. 21 - Utilizzo dell’acqua.....	5
Disposizioni finali	6
Allegati	6

PARTE PRIMA NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione degli orti urbani siti nel Comune di Maranello e le finalità e le modalità della gestione.

I lotti di terreno destinati agli orti urbani sono siti a Maranello in via Cappella, n. 109 e corrispondono a n. 103 appezzamenti di terreno di circa m² 40.

Art. 2 – Criteri per l'individuazione del concessionario gestore degli orti

L'area in cui sono siti gli orti urbani è concessa in uso dal Comune ad un'Associazione di promozione sociale con finalità coerenti alla gestione degli orti, iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Maranello.

La concessione in uso delle aree è a titolo gratuito.

La concessione in uso è disciplinata da apposita Convenzione, sottoscritta tra le parti. L'Associazione concessionaria provvede ad assegnare gli orti urbani ai propri soci in base ai criteri e alle modalità previsti dal presente regolamento.

Art. 3 – Requisiti per l'assegnazione e riserva di orti sociali

Per l'assegnazione degli orti urbani occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel comune di Maranello;
- 2) essere pensionato o aver compiuto 60 anni;
- 3) essere socio dell'Associazione di promozione sociale individuata come concessionaria (tale requisito è indispensabile per la copertura assicurativa).

Art. 4 – Riserva di orti sociali e di orti collettivi

L'Amministrazione Comunale impegna l'associazione concessionaria ad assegnare un numero di orti pari al 5% del numero complessivo di orti a persone/nuclei svantaggiati individuati dai Servizi Sociali competenti, anche in assenza dei requisiti sopra elencati. In tal caso il Concessionario si interfaccia direttamente con i servizi sociali.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, impegna l'associazione concessionaria ad assegnare un numero di orti non superiore al 10% del numero complessivo di orti a gruppi di n. 3 o più persone soci dell'Associazione, a prescindere dal requisito dell'età.

Art. 5 – Assegnazione, rinnovo e sostituzioni temporanee

L'assegnazione ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 avviene in base al criterio cronologico, a seguito di domanda presentata dall'interessato nel mese di dicembre.

Può essere assegnato un solo orto per nucleo familiare.

L'assegnazione ha validità annuale ed è effettuata con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno. All'assegnatario è consegnato, per accettazione, un documento nel quale sono riportati le generalità del richiedente, il n° dell'orto assegnato e il Regolamento.

L'orto non è cedibile e non può essere dato in sub-assegnazione.

È consentito presentare domanda di rinnovo: in tal caso, è assegnato prioritariamente il medesimo orto già assegnato l'anno precedente. È comunque possibile richiedere l'assegnazione di un orto diverso da quello assegnato l'anno precedente in presenza di comprovati motivi di salute o in accordo con un altro assegnatario.

Gli orti assegnati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari e, nel caso in cui il titolare si trovasse nella temporanea impossibilità di accudire il proprio orto, dovrà darne tempestiva comunicazione al Concessionario, indicando le generalità di chi lo

sostituirà ed il tempo necessario di sostituzione, che comunque non potrà essere superiore ai 3 mesi. Resta inteso che chiunque contribuisca alla conduzione dell'orto, anche in sostituzione dell'assegnatario titolare, dovrà essere socio dell'Associazione, per avere garantita la copertura assicurativa.

Art. 6 – Orti in eccedenza: assegnazioni agli under 60 e lista d'attesa

Nel caso di orti non assegnati al 31 gennaio di ogni anno e qualora i Servizi Sociali non avessero la necessità di ulteriori lotti per persone bisognose, i lotti rimanenti vengono assegnati ai richiedenti di età inferiore ai 60 anni, purché residenti a Maranello e soci dell'Associazione.

Nel caso in cui le domande superino la disponibilità di orti, è stilata una graduatoria con preferenza per i richiedenti di maggiore età.

I richiedenti under 60 non assegnatari per indisponibilità di orti, rimangono in lista d'attesa. Resta inteso che, in caso di domande - anche successive - di persone in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4, vengono preferite queste ultime.

Art. 7 – Orti in eccedenza: assegnazione "doppio orto"

In subordine ai casi di cui all'art. 6, nel caso di orti non assegnati al 31 gennaio di ogni anno e qualora i Servizi Sociali non avessero la necessità di ulteriori lotti per persone bisognose, l'assegnazione di un ulteriore appezzamento (cd. "doppio orto") ai già assegnatari può essere riconosciuta, ai medesimi patti e condizioni, a chi ne fa richiesta.

Tale assegnazione è comunque prevista in gestione provvisoria per una sola annata. L'assegnatario dovrà lasciare libero l'orto a scadenza convenuta.

L'assegnazione dell'orto in eccedenza avviene in base al criterio della maggiore età.

Art. 8 – Domande fuori termine

Le domande di assegnazione devono essere presentate dall'1 al 31 dicembre.

Le domande di assegnazione fuori termine sono accolte nel caso di orti disponibili non assegnati.

In presenza di "orti doppi" assegnati e di domande fuori termine, il Concessionario valuta, confrontandosi con l'assegnatario, la revoca del doppio orto e l'assegnazione dell'orto revocato al richiedente fuori termine, purché la revoca non comporti un sacrificio eccessivo all'assegnatario del doppio orto che abbia già investito tempo e risorse rilevanti per la coltivazione dello stesso.

La domanda fuori termine non accolta viene comunque tenuta in considerazione per l'anno successivo.

Art. 9 – Diritto dei familiari

In caso di decesso dell'assegnatario, il coniuge o la persona unita civilmente hanno diritto, presentando apposita domanda entro 30 giorni dal decesso, di ottenere l'assegnazione fino al successivo 31 dicembre.

Fino alla scadenza del periodo suddetto, l'orto non potrà essere oggetto di una nuova assegnazione.

In ogni caso, chi subentra nell'assegnazione dell'orto dovrà essere socio dell'Associazione, per avere garantita la copertura assicurativa.

Art. 10 – Norme d'uso degli orti

Gli orti devono essere utilizzati dagli assegnatari rispettando le regole stabilite dal presente Regolamento – Parte Seconda e dagli altri regolamenti comunali, laddove applicabili.

Nel rispetto delle previsioni regolamentari, l'Associazione può adottare delle norme di comportamento per la coltivazione degli orti, che gli assegnatari sono tenuti a rispettare.

È vietata la commercializzazione dei prodotti coltivati.

Art. 11 – Revoca

La revoca dell'orto assegnato si verifica nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui la Convenzione tra il Comune e il Concessionario sia revocata o decada;
- b) nel caso in cui il socio perda tale qualifica;
- c) nel caso in cui il socio sia destinatario di n. 2 richiami scritti da parte dell'Associazione concessionaria, per violazione del presente regolamento, dei vigenti regolamenti comunali o delle norme di comportamento approvate dall'Associazione;
- d) nel caso in cui l'orto sia lasciato incolto, anche parzialmente.

Art. 12 – Rinuncia

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al Concessionario.

In caso di rinuncia, nulla è dovuto all'ex assegnatario.

L'assegnatario che disdetta l'orto deve liberare l'appezzamento assegnato entro 30 giorni.

PARTE SECONDA NORME D'USO DEGLI ORTI

Art. 13 – Doveri degli assegnatari

I soci assegnatari sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Regolamento, nonché a dare la loro collaborazione per garantire il mantenimento delle aree ortive ordinate e decorose, secondo le modalità stabilite dal Concessionario.

L'Associazione può adottare delle norme di comportamento per la coltivazione degli orti che gli assegnatari sono tenuti a rispettare e che integrano quanto previsto nel presente Regolamento.

Il Concessionario può stabilire una quota annua di partecipazione alle spese generali di gestione degli orti a carico degli assegnatari.

La suddetta quota è determinata annualmente dal Concessionario in sede di approvazione del bilancio annuale.

Art. 14 - Modalità di coltivazione e installazioni

All'interno del terreno ortivo è possibile coltivare utilizzando soltanto procedimenti di tipo biologico.

È assolutamente vietato:

- 1) l'uso fertilizzanti chimici, diserbanti, antiparassitari, pesticidi o sostanze inquinanti e/o dannose per la salute e non compatibili con l'agricoltura biologica;
- 2) la coltivazione di patate e la piantumazione di piante ad alto fusto;
- 3) altri metodi di coltivazione non biologici.

È vietato installare negli orti staccionate, reti per la grandine, costruire serre, capanni o qualsiasi altra struttura, salvo autorizzazione del Concessionario.

Per motivi di decoro, è necessario utilizzare materiali uniformi e limitati allo stretto indispensabile per la coltivazione degli orti.

Art. 15 - Orario di apertura e chiusura

L'orario di apertura è stabilito ed approvato dal Concessionario.

Gli orari di utilizzo degli orti dovranno comunque rispettare quanto già elencato nel vigente "Regolamento Comunale di Polizia Urbana" (modificato da ultimo con delibera di C.C. n. 12 del 01/03/2010), in particolare all'art. 25, che si riporta in nota¹.

Art. 16 - Gestione dei rifiuti

Il materiale di rifiuto risultante dall'attività dell'orto deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente.

Art. 17 - Distanze

La coltivazione dell'orto deve avvenire entro i limiti dell'area assegnata.

Art. 18 - Accesso all'orto con veicoli

È vietato introdurre nella zona adibita a coltivazione autovetture e motocicli, fatta eccezione per le biciclette e per eventuali operazioni di carico e scarico. Resta salvo, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 26² e 27³ del vigente "Regolamento del verde",

¹Art. 25: Tutela della quiete.

1) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili. L'attività di trattenimento all'interno dei pubblici esercizi deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, riscontrando il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente.

2) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo ad un numero indeterminato di persone – anche se soltanto una se ne lamenti - o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

3) Dalle ore 23,00 alle ore 08,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4) È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei cittadini.

5) Fatto salvo, comunque, il disposto di cui al primo comma del presente articolo, nel caso che venga effettuata attività di intrattenimento musicale all'aperto, in particolare presso pubblici esercizi e circoli privati, questa - salvo espressa autorizzazione in deroga - non potrà protrarsi oltre le ore 23,00.

6) Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse.

7) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno, eziologicamente correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, 1° comma, L. 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico").

8) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

9) La violazione di cui al comma 6) è punita con la sanzione amministrativa da €. 258,00 a €. 10329,00 ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 447/95.

² Art. 26 - Usi e comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche

1. La fruizione delle aree verdi deve essere condotta nel rispetto dell'ambiente, mantenendo comportamenti corretti tali da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza, rispettando le attrezzature e le dotazioni presenti.

2. A titolo indicativo e non esaustivo, di seguito vengono elencate le attività e i comportamenti vietati che possono arrecare danno o degrado alle aree verdi: a) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, al di fuori dei contenitori di raccolta; b) versare sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua,

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 05/02/2014, riportati interamente in nota.

Art. 19 - Animali

È vietato introdurre nelle aree ortive animali di qualsiasi genere. Resta salvo, in ogni caso, quanto previsto dal Titolo V: Animali, del vigente "Regolamento Comunale di Polizia Urbana", approvato da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 01/03/2010.

Art. 20 - Uso attrezzi.

Gli attrezzi sono a disposizione di tutti i soci assegnatari. L'utilizzo collettivo deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste a garantire l'uso promiscuo in sicurezza.

Art. 21 - Utilizzo dell'acqua

L'uso dell'acqua proveniente dal laghetto è riservato solo all'innaffiatura e deve avvenire con moderazione.

Non è consentito lo stoccaggio di acqua in cisterne e simili.

fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve; c) impermeabilizzare il suolo; d) effettuare scavi non autorizzati; e) aprire passaggi pedonali o carrabili da aree private su aree verdi pubbliche; f) eliminare o danneggiare alberi, arbusti o parte di essi; g) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali/perenni e strato superficiale di terreno; h) calpestare le aiuole fiorite o i siti erbosi ove sia espressamente vietato attraverso l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto; i) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici; j) ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico; k) danneggiare o imbrattare segnaletica, giochi o elementi di arredo; scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;

3. E' vietato fare un utilizzo improprio degli spazi verdi; oltre al rispetto di eventuali specifici divieti segnalati all'interno delle singole aree, negli spazi a verde pubblico è, ad esempio, tassativamente vietato: a) affiggere o appendere sui tronchi degli alberi o sugli arbusti materiale o strutture di qualsiasi genere (volantini, manifesti, cartelli segnaletici, capanne, altalene, amache, ecc...) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzato; b) mettere a dimora piante senza l'assenso dell'ufficio competente del Comune; c) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; d) accatastare materiale infiammabile o accendere fuochi, salvo casi debitamente autorizzati dalla Amministrazione Comunale. Nei parchi in cui sono presenti strutture dedicate all'uso dei barbecue, questi devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo di tali strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area; e) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi; f) provocare rumori e schiamazzi e fare uso di radio, strumenti sonori o musicali che possano disturbare le persone presenti nei parchi, nei giardini e nelle abitazioni limitrofe, con riferimento agli orari prescritti dai regolamenti di Polizia Urbana in vigore, salvo nel caso in cui si sia in possesso di espressa autorizzazione in deroga, rilasciata dall'Amministrazione Comunale; g) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; h) l'utilizzo di modelli con motore a scoppio all'interno dei parchi ed aree verdi.

4. Sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

5. All'interno delle aree verdi pubbliche è fatto obbligo di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta gettandoli negli appositi contenitori e segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

³ Art. 27 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.

2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi: a) motocarrozze per il trasporto di persone con difficoltà motoria; b) mezzi di soccorso; c) mezzi di vigilanza in servizio; d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione; e) mezzi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione (commercio, carico e scarico, servitù di passaggio...) che dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce i precedenti redatti in momenti diversi.

Per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alla convenzione vigente tra Comune di Maranello e il Concessionario e alle norme del Codice Civile.

Allegati

- allegato A: planimetria degli orti

VIA CAPPELLA

PISTA CICLABILE

ORTI ANZIANI

DEPOSITO ATTREZZI
AGRICOLI

BANCHINA STRADALE IN GRAN

PANCHINA

PARCHEGGIO

RECINTO CAVALLI

SCUDERIE

